



**COMUNE DI TORRETTA**  
Città Metropolitana di Palermo

**REGOLAMENTO COMUNALE  
SULLA VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria C.C. n.1 del 16/02/2021

## INDICE

### **Capo I - Principi generali**

Art 1 Premessa .....	
Art 2 Principi generali .....	
Art3 Definizioni .....	
Art 4 Ambito di applicazione .....	
Art 5 Informativa .....	
Art 6 Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza .....	

### **Capo II – Responsabile del trattamento e raccolta dei dati**

Art 7 Responsabile ed incaricati del trattamento .....	
Art 8 Trattamento e conservazione dei dati .....	
Art 9 Modalità di raccolta dei dati .....	
Art 10 Obblighi degli operatori .....	

### **Capo III – Sicurezza e Comunicazione dei dati**

Art 11 Locali di raccolta e sicurezza dei dati .....	
Art.12 Accesso dati .....	
Art13 Comunicazione .....	
Art. 14 Pubblicità dell’Impianto .....	

### **Capo IV - Tutela Amministrativa e Giurisdizionale**

Art15 Tutela .....	
--------------------	--

### **Capo V – Norme finali**

Art 16 Modifiche regolamentari .....	
Art 17 Provvedimenti attuativi .....	
Art 18 Norme finali .....	
Art 19 Pubblicità del Regolamento .....	
Art 20 Entrata in vigore .....	

Allegato( <i>Informativa</i> ) .....	
--------------------------------------	--

## CAPO I

### PRINCIPI GENERALI

#### Art. 1 - Premessa

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune nel territorio comunale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

#### Art. 2 - Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.
2. *Principio di liceità*: Il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli artt. 18-22 del Codice.
3. *Principio di necessità*: Il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.
4. *Principio di proporzionalità*: Nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili o siano risultati inefficaci altri idonei accorgimenti di controllo.
5. *Principio di finalità*: Gli scopi perseguiti devono essere determinati, espliciti e legittimi (art. 11, comma 1, lett. b) del Codice). E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali, commerciali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l'eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di fatti illeciti.

#### Art. 3 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:
  - a) per "*banca di dati*", il complesso di dati personali, formatosi presso il locale di registrazione, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
  - b) per il "*trattamento*", tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione; l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
  - c) per "*dato personale*", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
  - d) per "*titolare*", l'Ente Comune di Paese, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
  - e) per "*responsabile*", la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
  - f) per "*interessato*", la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i

dati personali;

g) per “*comunicazione*”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

h) per “*diffusione*”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;

i) per “*dato anonimo*”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;

j) per “*blocco*”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;

k) per “*Codice*” il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D. L.vo 196 del 30 giugno 2003.

#### **Art. 4 - Ambito di applicazione**

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento e conservazione di dati personali mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio comunale e collegati al locale di controllo.

#### **Art. 5 – Informativa**

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “*minima*”, riportato in allegato al presente Regolamento.

2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

3. In luoghi diversi dalle aree esterne, il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione della registrazione.

4. Il Titolare o il Responsabile del trattamento, comunica alla comunità cittadina l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il conseguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con appositi avvisi informativi da pubblicare nel sito internet del Comune e/o altri mezzi di diffusione locale.

#### **Art. 6 – Finalità istituzionali dei sistemi di videosorveglianza.**

L'impianto di videosorveglianza è gestito dal Comune di Torretta nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla tutela della riservatezza e dell'identità personale. Sono altresì garantiti i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento dei dati rilevati ed acquisiti. L'uso dell'impianto di videosorveglianza è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente, con particolare riferimento a quelle svolte dalla polizia municipale, ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità, così come definiti nel Provvedimento di cui all'Art. 1.

Le finalità istituzionali perseguite con il sistema di videosorveglianza sono conformi al D.Lgs 18.08.2000 n° 267, al D.P.R. 24.07.1977 n 0616, alla L. 07.03.1986 n 065, nonché allo Statuto Comunale e ai Regolamenti Comunali vigenti e in particolare: 1) Utilizzazione delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali; 2) Ricostruzione, in tempo reale, della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento delle Forze dell'Ordine, a tutela del patrimonio pubblico e privato; 3) Tutela della sicurezza urbana; 4) Monitoraggio del traffico cittadino; 5) A contrastare l'abbandono dei rifiuti sulla pubblica via; 6) Attivazione di uno strumento attivo di Protezione Civile sul territorio comunale; 7) Rilevazione di infrazioni a norma di legge o regolamenti con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente in aree distanti dal centro urbano., a favore di una maggiore presenza su zone non presidiate. E', comunque, vietato divulgare o diffondere immagini, dati e notizie di cui si è venuti a conoscenza nell'utilizzo degli impianti, nonché procedere a qualsiasi ingrandimento delle immagini al di fuori dei casi regolati dal presente regolamento.

1.

## CAPO II

### RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO E RACCOLTA DEI DATI

#### **Art. 7 – Responsabile ed incaricati del trattamento**

1. Il Sindaco in qualità di rappresentante legale del Comune titolare del trattamento dei dati, provvede alla nomina del Responsabile del trattamento dei dati personali, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
2. Compete al Responsabile del trattamento, designare le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.
3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

#### **Art. 8 – Trattamento e conservazione dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
  - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
  - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 6 e resi utilizzabili per operazioni non incompatibili con tali scopi;
  - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
  - d) conservati per un periodo non superiore alle settantadue (72) ore successive alla rilevazione, tenuto conto della logistica interna dell'Ente e della necessità di garantire idonei tempi di conservazione in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria.

Un eventuale allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente imminente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificamente richiesta all'autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso.

2. Il sistema di videosorveglianza dovrà poter garantire l'oscuramento di zone relative ad aree private.
3. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, compatibilmente con quanto stabilito dall'art. 34 del Codice.

#### **Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati**

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali incroci, piazze, parchi, giardini pubblici, ed in prossimità degli immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori o in bianco/nero, e sono collegate ad un centro di gestione ed archiviazione, che potrà, esclusivamente per il perseguimento dei fini istituzionali, eventualmente digitalizzare o indicizzare le immagini.
3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. Dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche.
4. Le immagini videoregistrate sono conservate per il periodo indicato all'art. 8, comma 1, lettera d). Al termine del periodo stabilito, il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati.

5. La installazione di sistemi di videosorveglianza presso gli istituti scolastici deve garantire il "*diritto dello studente alla riservatezza*" (art. 2, comma 2, D.P.R. 249/98) e tenere conto della delicatezza dell'eventuale trattamento dei dati relativi ai minori.

6. L'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza nelle scuole è ammissibile in casi di stretta necessità (per esempio nel caso di protrarsi di atti vandalici) e deve essere circoscritto alle sole aree interessate. Tali impianti devono essere attivati esclusivamente negli orari di chiusura degli edifici, regolando rigorosamente l'accesso ai dati.

#### **Art. 10 - Obblighi degli operatori**

1. L'utilizzo delle telecamere è consentito solo per la sorveglianza di quanto si svolge nelle aree pubbliche, sarà cura del responsabile dell'impianto sorvegliare le scene inquadrare, affinché le telecamere non riprendano abitazioni private (ad eccezione degli spazi occupati dalle abitazioni e che si affacciano su aree pubbliche), farmacie, luoghi di cura, luoghi di lavoro (compresi i cantieri esterni), luoghi di culto.

2. Le immagini raccolte e registrate, non potranno essere utilizzate per finalità diverse da quelle stabilite nell'Art. 2.

3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo 8, solo in caso di effettiva necessità e per l'esclusivo perseguimento delle finalità di cui all'art.6.

4. La mancata osservanza degli obblighi di cui al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

### **CAPO III SICUREZZA E COMUNICAZIONE DEI DATI**

#### **Art. 11 – Locali di raccolta e sicurezza dei dati**

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente art.8.

2. Il locale con le postazioni di controllo è ubicato presso l' Ufficio di Polizia Municipale in luogo non accessibile al pubblico.

3. Nel predetto locale può accedere solamente il personale della Polizia Locale, gli appartenenti a servizi Comunali per scopi connessi con le finalità istituzionali di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia dei locali.

4. I monitor di controllo dovranno essere posizionati in modo da non essere visibili al pubblico ovvero potranno mostrare esclusivamente riprese generali in diretta di dati anonimi quali definiti al precedente art. 3 comma 1 lett. i).

5. Le attrezzature di registrazione sono ubicate in locale con adeguate misure di sicurezza ed antintrusione al quale vi può accedere solo il personale autorizzato.

6. Può essere concessa la visione delle riprese anche alla Stazione Carabinieri di Torretta previo rilascio di apposita password.

#### **Art. 12 – Accesso Dati**

I dati raccolti tramite il sistema di videosorveglianza, sono da considerarsi "dati sensibili" ai sensi del D.Lgs n°196/2003, in quanto possono contenere informazioni definite dall'art. 4, comma 1, lett. d) del citato Decreto e dovranno quindi essere trattati secondo quanto previsto dalla normativa vigente. L'accesso ai dati (compresa la visione delle immagini registrate dal sistema) è consentito all'Autorità Giudiziaria ed agli Organi di polizia giudiziaria

Con atto deliberativo la Giunta Municipale provvederà ad individuare i siti in cui verranno collocate le telecamere e le aree da inquadrare.

#### **Art. 13 – Comunicazione**

1. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici, se prevista da

norme di legge o da regolamenti è sempre ammessa e non è oggetto di comunicazione preventiva al Garante.

2. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente ad altri soggetti pubblici non prevista da norme di legge o da regolamenti è ammessa quando risulti comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, e può essere iniziata se è decorso il termine di 45 giorni dal ricevimento della richiesta, salvo diversa determinazione, anche successiva del Garante.

3. La comunicazione di dati personali da parte dell'Ente a privati o ad enti pubblici economici è ammessa unicamente quando prevista da una norma di legge.

#### **Art. 14 – Pubblicità dell’Impianto**

La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso: a) Installazione di appositi cartelli, posizionati agli ingressi del territorio comunale, recanti dicitura "Territorio comunale soggetto a videosorveglianza"; b) Apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli così come previsto nel provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010; c) Pubblicazione del presente Regolamento all'Albo on line del Comune. Con atto deliberativo la Giunta Municipale provvederà ad individuare i siti in cui verranno collocate le telecamere e le aree da inquadrare.

### **CAPO IV**

#### **TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE**

##### **Art. 15 – Tutela**

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice.

### **CAPO V NORME FINALI**

##### **Art. 16 - Modifiche regolamentari**

1. Le norme del presente Regolamento saranno adeguate alle modifiche normative che dovessero intervenire in materia. Le eventuali disposizioni emesse dall'Autorità di garanzia per la protezione dei dati personali verranno recepite con apposito provvedimento.

##### **Art. 17 – Provvedimenti attuativi**

1. Compete alla Giunta Comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti all'adozione del presente regolamento, con particolare riferimento all'individuazione, modifica o integrazione dell'elenco dei siti di ripresa sia permanenti che temporanei, all'eventuale fissazione degli orari delle registrazioni, ai costi per il rilascio di eventuali dati ai soggetti di cui al precedente art. 12 comma 3, nonché alla definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

##### **Art. 18 - Norme finali**

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e ai provvedimenti generali sulla videosorveglianza approvati dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

2. Eventuali successive modifiche o integrazioni al codice e l'entrata in vigore di ulteriori disposizioni precettive e vincolanti in materia di videosorveglianza emanate dall'autorità Garante si intendono automaticamente recepite dal presente Regolamento.

##### **Art. 19 - Pubblicità del Regolamento.**

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa


prendere visione in qualsiasi momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa ai Responsabili dei Servizi Comunali.

#### **Art. 20- Entrata in vigore.**

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Comunale e relativa pubblicazione.

*Allegato:* Cartello informativo previsto dall'art. 5 del Regolamento.



# AREA VIDEOSORVEGLIATA

La registrazione è effettuata da ..... per fini di .....

Art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. n. 196/2003)